



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE DI APPELLO FEDERALE

N.R.G. 15/2025

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 ottobre 2025, la Corte di Appello Federale composta da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Ersilia Trotta	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente relatore est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel ricorso trasmesso a mezzo pec in data 5 settembre 2025 dalla casella di posta elettronica certificata "tsnmonza@pec.it", a mezzo della quale il sig. Cosimo Briano, anche nell'interesse del sig. Roberto Facheris, ha chiesto *«a questa Corte il reintegro nella lista dell'elettorato passivo. Essendoci stata negata la possibilità di correre alla carica di Consiglieri al pari degli altri candidati, chiediamo l'annullamento delle elezioni»*.

Il ricorso così come predisposto e formulato è stato trasmesso a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del Commissario Straordinario della U.I.T.S., avv. Walter De Giusti; all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio di Presidenza della U.I.T.S.; all'indirizzo di posta elettronica certificata della U.I.T.S.; all'indirizzo di posta elettronica del Settore Organi Collegiali e, per conoscenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato U.I.T.S. della regione Lombardia.

FATTO

1.

Con la comunicazione pec del 5 settembre 2025 proveniente dal TSN di Monza, il sig. Briano, anche nell'interesse del sig. Facheris, ha presentato irrituale ricorso avverso il provvedimento della Commissione Elettorale Regionale della U.I.T.S. con il quale tanto il primo quanto il secondo sono stati esclusi dalla lista dei candidati per concorrere alle elezioni delle cariche elettive per il quadriennio 2025/2028 in seno al Comitato Regionale U.I.T.S. della Lombardia.



Nella predetta comunicazione pec è stato dedotto quanto segue.

«Il giorno 19 luglio 2025 inviavamo regolare modello per le Candidature per le Cariche Elettive del Comitato Regionale UITS quadriennio 2025/2028 come consiglieri. Il giorno 5 agosto 2025 tutte le Sezioni della Lombardia ricevono da parte della Commissione Elettiva, d'ordine del Presidente Dott. Fabiano e a firma da parte del Segretario della Commissione Marfia una Pec contenente la lista definitiva dell'elettorato passivo, nella suddetta lista venivamo esclusi dalla Candidatura come Consiglieri significando che la nostra domanda era mancante dei documenti identità. Stante a quanto nelle disposizioni riportate nella Convenzione dell'Assemblea elettiva da parte del Comitato Regionale Lombardo, ovvero la possibilità di eventuali opposizioni/modifiche da presentarsi entro la data termine del 8 Agosto 2025, abbiamo provveduto ad inviare la documentazione prevista nella giornata del 7 Agosto 2025. Nonostante siano stati rispettati i termini previsti di possibilità di modifiche e integrazioni entro 8 di Agosto 2025, il giorno 31 Agosto 2025 abbiamo ricevuto via Pec da parte del Comitato Regionale la comunicazione della decisione presa dalla Commissione di esclusione definitiva dalle nostre candidature. Con la presente siamo a presente RICORSO alla decisione della Commissione, chiedendo a questa Corte il reintegro nella lista dell'elettorato passivo. Essendoci stata negata la possibilità di correre alla carica di Consiglieri al pari degli altri candidati, chiediamo l'annullamento delle elezioni. Con i meglio saluti Cosimo Briano».

2.

Con decreto del 9 settembre 2025, il Presidente della Corte d'Appello Federale ha fissato per il giorno 18 settembre l'udienza di trattazione e discussione del procedimento.

Con memoria difensiva del 12 settembre 2025, il Comitato Regionale U.I.T.S. Lombardia si è costituito in giudizio.

Con il proprio scritto costitutivo, il Comitato Regionale U.I.T.S. Lombardia ha contestato il ricorso presentato dai sig.ri Briano e Facheris.

In particolare, è stata eccepita la mancanza dei requisiti di forma del ricorso così come presentato, in spregio a quelli che sono i dettati e requisiti previsti tanto dai principi generali del diritto processuale, tanto dal Regolamento di Giustizia U.I.T.S.



Per altro aspetto, poi, è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva del Comitato Regionale U.I.T.S. Lombardia, dal momento che lo stesso *«non è né autore del provvedimento impugnato né competente in materia elettorale»*, come invece lo è la Commissione Elettorale Regionale.

Sotto un diverso profilo, inoltre, il Comitato Regionale U.I.T.S. Lombardia eccepisce la tardività del ricorso presentato sulla scorta di quanto disposto ex art. 12, comma 2, del Regolamento U.I.T.S.

Da ultimo, infine, il Comitato Regionale U.I.T.S. Lombardia osserva in ogni caso come il ricorso così come formulato appaia del tutto contraddittorio dal momento che, in esso, i sig.ri Briano e Facheris hanno chiesto, per un verso, *«il reintegro nella lista dei candidati (il che presuppone il mantenimento della tornata elettorale)»* e, per altro verso, *«l'annullamento delle elezioni (che presuppone la loro invalidità strutturale)»*.

Con memoria difensiva del 15 settembre 2025, i sig.ri Briano e Facheris hanno provveduto al deposito di un'ulteriore scritto difensivo, questa volta con il patrocinio di un legale, con il quale di fatto, e ancora una volta in modo del tutto irrituale, hanno preso posizione e replicato alla memoria di costituzione del Comitato Regionale U.I.T.S. Lombardia, insistendo per l'accoglimento del ricorso *«presentato dai Sigg.ri Facheris Roberto e Briano Cosimo che in tale situazione, hanno semplicemente dimenticato di accludere alla loro domanda di candidatura alla carica di Consigliere dell'Organo periferico Uits Lombardia e di conseguenza di annullare le elezioni del 7/9/2025 del Comitato Regionale Uits Lombardia che ha loro precluso di accedere democraticamente ad una carica elettiva avendone i requisiti»*.

In data 18 settembre 2025 si è svolta l'udienza di trattazione e discussione: era presente da remoto, per i sig.ri Briano e Facheris, l'avv. Cristiana Di Rocco, per il Comitato Regionale U.I.T.S. Lombardia l'avv. Laura Massara, nonché per la Procura Federale il Sostituto Procuratore avv. Federico Tosi.

Nel corso dell'udienza si è svolta ampia e complessa discussione tra le parti; ciascuna di esse ha ribadito le rispettive eccezioni e deduzioni.

L'avv. Di Rocco si è riportato agli scritti difensivi in atti chiedendo, in via istruttoria, l'esibizione da parte del Comitato Regionale della Lombardia dei verbali della Commissione elettorale del 20 e 27 luglio 2025, ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.



L'avv. Massara si è riportata al proprio scritto costitutivo, ribadendo tutte le eccezioni ivi sviluppate in merito al ricorso per cui è lite, insistendo per la declaratoria di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso.

L'avv. Tosi, nell'interesse della Procura Federale, si è associato alle richieste del Comitato Regionale della Lombardia.

Terminata la discussione, e all'esito della riserva assunta, la Corte d'Appello Federale, con successiva ordinanza del 19 settembre 2025, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato il procedimento all'udienza del 15 ottobre 2025, assegnando alle parti termine per note sino al 10 ottobre 2025.

Tanto i sig.ri Briano e Facheris quanto il Comitato Regionale della Lombardia hanno depositato tempestivamente le rispettive note autorizzate con le quali, di fatto, hanno confermato e ribadito le rispettive tesi e argomentazioni, insistendo per l'accoglimento delle relative conclusioni.

In data 15 ottobre 2025 si è svolta l'udienza di trattazione e discussione, nel corso della quale le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, insistendo ciascuna per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la definizione del procedimento.

La Corte d'Appello Federale, dato, atto, ha trattenuto il procedimento in decisione.

MOTIVI

La Corte di Appello Federale ritiene di non dover accogliere il ricorso presentato dai sig.ri Briano e Facheris.

Esso, infatti, risulta essere per un verso inammissibile e, per altro, verso irricevibile.

Quanto al primo profilo, ovvero l'inammissibilità del ricorso, il Collegio non può non osservare come lo stesso sconti una serie di criticità che si concretizzano nella mancanza dei requisiti di forma dettati sia dai principi generali del diritto processuale civile, nonché dalla normativa interna della U.I.T.S., ossia dal Regolamento di Giustizia.

Sul punto, il Collegio ritiene di condividere le specifiche e corrette censure mosse dalla difesa del Comitato Regionale U.I.T.S. Lombardia rispetto all'irrituale ricorso presentato a mezzo pec in data 5 settembre 2025.

Tanto innanzi al Tribunale Federale, quanto alla poi alla Corte di Appello Federale, il Regolamento di Giustizia U.I.T.S. prevede che il ricorso (o il reclamo se in fase di appello) debba contenere (art. 34, lettera



D): «a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati; b) l'esposizione dei fatti; c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura».

Ad avviso del Collegio, la comunicazione pec del 5 agosto 2025 trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata del TSN di Monza, oltre ad essere inviata a destinatari del tutto estranei rispetto a quello previsto *ex lege* per la proposizione del ricorso (ossia la Corte di Appello Federale, all'indirizzo pec giuridico.istituzionale@pec.uits.it), difetta di tutti i requisiti formali previsti tanto dalla richiamata normativa interna (ossia, ex art. 34 lettera D del Regolamento di Giustizia U.I.T.S.), tanto dalle disposizione che regolano il processo civile.

A bene vedere, infatti, la comunicazione pec del 5 settembre 2025 non è indirizzata all'Organo competente a decidere (*id est*, la Corte di Appello Federale); la comunicazione pec non individua formalmente i due ricorrenti (i sig.ri Briano e Facheris), mancando per entrambi l'indicazione dei dati anagrafici (senza considerare l'ulteriore circostanza che la comunicazione pec proviene dall'indirizzo di posta elettronica certificata di un terzo soggetto, il TSN di Monza, del tutto estraneo al caso *de quo*).

Ancora.

In stretta connessione con quanto poc'anzi osservato, la comunicazione pec (che dovrebbe intendersi quale ricorso) è priva di alcuna firma autografa o digitale dei ricorrenti Briano e Facheris, così violando quanto disposto ex art. 21, comma. 1, CAD (D.Lgs. n. 82/2005).

Per altro aspetto, poi, la Corte di Appello Federale ritiene che il ricorso così come presentato dai sig.ri Briano e Facheris sia caratterizzato anche dalla mancanza dei requisiti dell'*editio actionis*.

Come noto, i predetti requisiti, di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'art. 163, comma 3, c.p.c. sono finalizzati ad individuare la situazione sostanziale oggetto della pronuncia.

In particolar modo, il Collegio osserva come il ricorso *de quo* (o, meglio, l'informale comunicazione mail del 5 settembre 2025) sia privo della c.d. *causa petendi*, vale a dire dell'esposizione specifica dei fatti e degli elementi di diritto a sostegno delle lamentate doglianze.



Sulla scorta di quanto poc'anzi dedotto, il Collegio ritiene che il ricorso presentato dal sig. Briano e Facheris sia privo di quel requisito di autosufficienza che, pur non trovando un'espressa regolamentazione normativa nel codice di procedura civile, costituisce oramai uno dei principali oneri posti a carico della parte che procede alla redazione di un atto di impugnazione innanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

Il ricorso in Cassazione, così come del resto anche tutti gli atti iniziali di un giudizio, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede l'accoglimento di una determinata domanda.

Nel caso di specie, la comunicazione mail del 5 settembre 2025, oltre ad essere viziata per l'assoluta carenza di determinati requisiti di forma come poc'anzi indicati, appare del tutto priva anche dei requisiti dell'*editio actionis*.

Il ricorso, inoltre, è altresì irricevibile.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del Regolamento di Giustizia della U.I.T.S. (rubricato "Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia"), «*a parziale copertura dei costi di gestione e nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Giustizia Sportiva, nel limite dell'importo massimo stabilito dal CONI, è previsto il pagamento di un contributo per l'accesso ai servizi di giustizia la cui misura, le modalità di versamento e le condizioni di ripetibilità del contributo sono stabilite da apposita delibera del Consiglio direttivo della UITTS*».

Attualmente, l'importo per presentare ricorso innanzi alla Corte di Appello Federale è pari ad € 300,00; come espressamente previsto nella Tabella di riferimento, «*gli importi da corrispondere sono riferibili per ogni singolo soggetto ricorrente con specifico ricorso individuale; non sono ammessi versamenti singoli ad uso ricorso cumulativo (in caso di ricorso di più soggetti interessati, il contributo sarà dovuto in misura pari all'importo singolarmente stabilito moltiplicato per il numero di soggetti nel cui interesse è presentato l'atto introduttivo)*».

Inoltre, è specificatamente previsto che «*a pena di irricevibilità del ricorso, il versamento per l'accesso ai servizi di giustizia andrà effettuato antecedentemente il deposito dell'impugnativa e comunque, la registrazione in contabilità UITTS del versamento dovrà avvenire prima dell'esame del ricorso*».

Sul punto, il Collegio ha avuto modo di accertare che i ricorrenti non hanno provveduto alla corresponsione del contributo di giustizia, pari ad € 600,00, «*prima dell'esame del ricorso*».



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Ciò comporta che il ricorso debba considerarsi, oltre che inammissibile, anche irricevibile per non aver i ricorrenti corrisposto il contributo per l'accesso agli Organi della Giustizia Sportiva della UITA.

Attesa l'inammissibilità e irricevibilità del ricorso, risultano assorbite tutte le altre questioni inerenti il merito della vicenda sottoposta al vaglio del Collegio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale

- rigetta il ricorso proposto dai sig.ri Cosimo Briano e Roberto Facheris, perché inammissibile e, comunque, irricevibile.

- spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alla difesa dei sig.ri Cosimo Briano e Roberto Facheris e alla difesa del Comitato Regionale U.I.T.S. Lombardia, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA.

Roma, 15 ottobre 2025

Il Presidente

f.to Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

f.to Avv. Ersilia Trotta

Il Componente relatore est.

f.to Avv. Michele Girardi